ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3194 del 22/06/2023
Oggetto	Ditta CERAMICHE MARCA CORONA S.p.A., Via Emilia Romagna n. 7, Sassuolo (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3285 del 21/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventidue GIUGNO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **CERAMICHE MARCA CORONA S.P.A.**, ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA EMILIA ROMAGNA, n. 7 IN COMUNE DI SASSUOLO (MO).
(RIF. INT. n. 00628160368 / 25)
MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59";

richiamati altresì:
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005";
- la V^ circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015";
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna "Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018";

richiamato l'"*Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia*", vigente dal 12/12/2019, sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Province di Modena e Reggio Emilia, Comuni di Castelvetro di Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano e Confindustria Ceramica, avente come oggetto l'istituzione di un sistema di valutazione e regolazione delle emissioni atmosferiche originate dalle imprese ceramiche nel distretto di Modena e Reggio Emilia, con l'obiettivo di incentivare un continuo miglioramento delle prestazioni ambientali e l'intervento sugli impatti diretti e indiretti, in modo tale da ridurli e compensarli e

contribuire al risanamento della qualità dell'aria e al miglioramento generale della qualità ambientale del Distretto;

richiamata la **Determinazione n. 816 del 30/03/2016** di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata alla Ditta Ceramiche Marca Corona S.p.A., avente sede legale in Via Emilia Romagna n. 7 in comune di Sassuolo (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore;

richiamate la Determinazione n. 2958 del 23/08/2016, la Determinazione n. 5308 del 29/12/2016, la Determinazione n. 3308 del 26/06/2017, la Determinazione n. 762 del 13/02/2018, la Determinazione n. 1601 del 04/04/2018, la Determinazione n. 1617 del 04/04/2018, la Determinazione n. 5123 del 05/10/2018, la Determinazione n. 5857 del 13/11/2018, la Determinazione n. 3085 del 18/06/2021, la Determinazione n. 4672 del 21/09/2021, la Determinazione n. 91 del 12/01/2022 e la Determinazione n. 4045 del 08/08/2022 di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata;

richiamati inoltre i nulla osta prot. n. 113226 del 18/07/2019, prot. n. 2888 del 11/01/2021 e prot. n. 116706 del 14/07/2022 relativi a modifiche non sostanziali che non hanno comportato l'aggiornamento dell'autorizzazione;

vista la documentazione inviata dalla Ditta in oggetto il 18/05/2023 mediante il Portale "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n.87297 del 18/05/2023, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare <u>modifiche non sostanziali</u> al proprio assetto, consistenti in:

I. **modifica dell'area dedicata all'attività logistica** rispetto a quanto già autorizzato con la Determinazione n. 91/2022, per consentire un migliore utilizzo dell'area. In particolare, rispetto a quanto già autorizzato, si prevede:
   - la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso logistica, con superficie di circa 29.000 m^2, per poter eseguire il deposito al coperto del prodotto finito,
   - la predisposizione di una nuova viabilità interna,
   - la realizzazione di una nuova superficie destinata a deposito scoperto, con superficie di circa 6.000 m^2.

   Rimane quindi invariata la superficie lorda dell'area logistica di nuova realizzazione come da Det. 91/2022, ma la sua articolazione viene modificata come segue:
   - circa 12.800 m^2 dedicati alla viabilità,
   - circa 1.300 m^2 a verde,
   - circa 1.150 m^2 coperti (uffici, servizi e tensostrutture per la preparazione degli ordini),
   - circa 17.750 m^2 dedicati a deposito all'aperto (stive) e area di carico,
   - circa 29.000 m^2 coperti destinati a deposito.

   Non sono previste nuove attrezzature o impianti (ad eccezione di quelle già esistenti per le operazioni di approntamento degli ordini), né incrementi dell'attività lavorativa e del transito di mezzi in entrata e in uscita rispetto a quanto già valutato e autorizzato.

   Sarà necessario invece attivare i **nuovi punti di scarico**:
   ~ **S5** di acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici, servito da ***fosse biologiche*** e recapitante in pubblica fognatura,
   ~ **S6** di acque meteoriche ricadenti sull'area di viabilità interna e sulle coperture, recapitante in acque superficiali;

II. **sostituzione della pressa n° 5** con una nuova, adatta a grandi formati; la pressa sostituita verrà spostata e **ricollocata al posto della pressa n° 3** (del tutto identica, ma più vecchia), che verrà eliminata.
Al contempo, i due impianti di abbattimento a servizio della pressatura **E43** (43.000 Nm^3/h) ed **E24** (23.000 Nm^3/h) saranno **sostituiti** col nuovo impianto di abbattimento **E66**, avente portata massima di **80.000 Nm^3**, con un incremento della portata complessiva di 14.000 Nm^3/h a copertura della maggiore necessità di aspirazione nella nuova condizione operativa del reparto;

III. **sostituzione dell'essiccatoio n° 5** con uno nuovo (potenza termica nominale di 2.180 kW), adatto a grandi formati. Il nuovo impianto resterà collegato all'emissione in atmosfera **E10** esistente, con un incremento della portata massima da 5.000 a **14.000 Nm^3/h** e una nuova altezza del colmo del camino da terra di **20 m**;

IV. **spostamento e sostituzione della linea di termoretrazione** esistente e del relativo punto di emissione in atmosfera **E31** con una nuova linea e la nuova emissione **E65**, con portata massima di **2.100 Nm^3/h** (inferiore all'attuale portata di 3.000 Nm^3 di E31). Il vecchio impianto sarà smantellato dopo un mese circa dalla messa in esercizio del nuovo impianto, quindi <u>per un mese circa i due impianti funzioneranno in contemporanea</u>;

V. installazione di una **nuova linea di scelta** (n° 9), che funzionerà in alternativa alle cinque linee già esistenti. La linea comprenderà una spazzolatrice, che sarà sottoposta ad aspirazione e collegata all'emissione in atmosfera già autorizzata **E60**, <u>senza necessità di incremento della relativa portata massima</u>, in considerazione del funzionamento alternativo della nuova linea;

VI. installazione di un **impianto fotovoltaico** per l'autoproduzione di energia elettrica sulla copertura del nuovo fabbricato della logistica; l'impianto occuperà una superficie di circa 16.000 m^2 e avrà una potenza installata di **3,3 MW**, per una produzione stimata di 4.000 MWh/anno.

Il gestore precisa che:

- resterà invariata la capacità produttiva massima;
- nel sottoreparto "pressatura pavimento" continueranno a funzionare contemporaneamente solo n.4 presse sulle n.5 totali esistenti;
- resteranno invariate le tipologie e le quantità di materie prime utilizzate e i consumi idrici;
- non sono previste variazioni del fabbisogno di gas metano ed energia elettrica, in quanto:
  - nel reparto "pressatura pavimento" continueranno a funzionare in contemporanea solo n. 4 delle n. 5 presse presenti, e lo stesso vale per gli essiccatoi;
  - il nuovo essiccatoio n° 5 è della stessa tipologia degli essiccatoi già esistenti, pertanto, a parità di produzione non varieranno né i consumi elettrici, né quelli di gas metano;
  - le modifiche all'area logistica non comportano l'installazione di nuovi impianti energivori;
  - la nuova linea di scelta funzionerà in alternativa alle altre.

  Invece, grazie all'installazione del nuovo impianto fotovoltaico, <u>si ridurrà il prelievo di energia elettrica da rete</u>.
  Si prevede quindi una riduzione dell'indicatore "*consumo specifico medio di energia elettrica*" e, di conseguenza, una riduzione dell'indicatore complessivo "*consumo specifico totale medio di energia*" da 5,26 a **5,16 GJ/t**;
- resterà invariato il carico inquinante complessivo autorizzato per il parametro "*materiale particellare da emissioni fredde*", dal momento che:
  - per <u>compensare completamente</u> l'incremento della portata totale relativo agli effluenti gassosi aspirati dalle presse del reparto "pressatura pavimento" (conseguente alla sostituzione delle emissioni E24 ed E43 con la nuova E66, di maggior portata), il gestore propone di fissare per E66 un limite di concentrazione massima di **5 mg/Nm^3** e di **ridurre** i limiti di concentrazione fissati per le emissioni **E4** ed **E23** da 5 mg/Nm^3 a **4,6 mg/Nm^3** e **4,65 mg/Nm^3** rispettivamente;

- la sostituzione dell'essiccatoio n° 5 comporterà un incremento della portata massima di E10, per la quale però non sono prescritti valori limite di concentrazione massima di inquinanti;
- la sostituzione della linea di finitura comporterà l'attivazione di E65 al posto di E31, con riduzione della portata massima autorizzata, ma anche in questo caso senza limiti di concentrazione massima di inquinanti;
- non varia la portata massima di E60 a seguito dell'installazione della nuova linea di scelta.

Il gestore prevede che restino invariati i fattori di emissione dei principali inquinanti emessi;

- resteranno invariate le tipologie e i quantitativi di rifiuti prodotti;
- non sono previste variazioni dell'impatto acustico complessivo, in quanto:
  - il nuovo filtro di E66 sostituisce i filtri di E24 ed E43, sarà ubicato all'interno dei fabbricati e provvisto di silenziatore sul camino;
  - le modifiche all'area logistica non comportano aumenti di traffico, né l'inserimento di nuove sorgenti sonore;
  - gli altri impianti modificati sono interni ai fabbricati e il gestore ritiene che non diano origine a situazioni di emissione acustica all'esterno degli stessi;

dato atto che il 17/05/2023 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

visto il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Arpae di Modena – Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo con prot. n. 108059 del 21/06/2023;

dato atto che gli interventi in progetto non comportano alcuna variazione per quanto riguarda il ciclo produttivo aziendale, la capacità produttiva massima, il consumo di materie prime, i consumi idrici e di gas metano, la produzione di rifiuti e l'attività di recupero di rifiuti da terzi, le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

preso atto delle variazioni previste in merito alla nuova area logistica e non rilevando criticità a tale proposito;

preso atto degli interventi previsti sulla dotazione impiantistica aziendale:

- sostituzione della pressa n° 5 con una nuova e della pressa n° 3 con la vecchia pressa n° 5, senza variazioni del numero complessivo di presse per l'area "pressatura pavimento";
- sostituzione dell'essiccatoio n° 5, senza variazione del numero complessivo di essiccatoio presenti nell'area "pressatura pavimento";
- spostamento e sostituzione della linea di termoretrazione;
- installazione di una nuova linea di scelta, funzionante in alternativa alle altre;

valutata positivamente l'installazione di un impianto fotovoltaico, che consentirà di coprire una parte del fabbisogno aziendale con energia elettrica autoprodotta da fonte rinnovabile e quindi di ridurre il prelievo da rete;

preso atto del fatto che, a seguito della sostituzione dell'essiccatoio n° 5, per l'emissione già esistente **E10** è previsto l'aumento della portata massima e l'incremento dell'altezza del colmo del camino da terra. A tale proposito, si ritiene opportuno prescrivere l'esecuzione di una **nuova analisi di messa a regime**, in corrispondenza dell'attivazione del nuovo essiccatoio, per la verifica del dato di portata massima;

preso atto dell'intenzione del gestore di sostituire l'emissione in atmosfera **E31** con la nuova **E65**, in concomitanza con la sostituzione della linea di termoretrazione. A tale proposito:

- si dà atto che, in base a quanto previsto dai criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna, per E65 non è necessario prevedere alcun impianto di abbattimento, né limiti di concentrazione massima di inquinati, né autocontrolli periodici a carico del gestore;
- si ritiene opportuno prescrivere l'esecuzione di un'**analisi di messa a regime** su E65 in corrispondenza della sua attivazione, per la verifica del dato di portata massima;

preso atto dell'intenzione del gestore di dismettere le emissioni in atmosfera **E24** ed **E43** per sostituirle con la nuova emissione **E66** a servizio di tutte le presse del reparto "pressatura pavimento". A tale proposito:

- si dà atto che il filtro a tessuto che il gestore intende installare a servizio di E66 risulta in linea con le previsioni dei criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna;
- si valuta positivamente la proposta del gestore di fissare per E66 un limite di concentrazione massima di "materiale particellare" pari a 5 mg/Nm^3, ampiamente inferiore al valore di riferimento previsto dai criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna (30 mg/Nm^3);
- si prende atto dei restanti parametri di funzionamento dichiarati dal gestore per E66;
- si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione di **analisi di autocontrollo** a cadenza **semestrale** su E66, analogamente a quanto già previsto per E24 ed E43 e in linea con quanto indicato dai criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna;
- si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione di **analisi di messa a regime** su E66 in corrispondenza della sua attivazione;

preso atto della proposta del gestore di ridurre il limite di concentrazione massima di "materiale particellare" prescritto per le emissioni in atmosfera **E4** ed **E23**, allo scopo di compensare l'incremento di carico inquinante conseguente alla sostituzione di E24 ed E43 con la nuova emissione E66. A tale proposito, si ritiene opportuno richiedere al gestore di trasmettere **copia del certificato di analisi relativo al primo autocontrollo** che sarà effettuato sulle citate emissioni a seguito della messa a regime di E66, a conferma del rispetto del nuovo valore limite;

preso atto del fatto che gli effluenti gassosi aspirati dall'area di spazzolatura della nuova linea di scelta n° 9 saranno convogliati al punto di emissione in atmosfera **E60** senza necessità di modificarne i parametri di funzionamento, in considerazione del fatto che la nuova linea funzionerà in alternativa a quelle già esistenti. A tale proposito, si ritiene opportuno richiedere al gestore l'invio di **copia del certificato di analisi** relativo al primo autocontrollo che sarà effettuato sull'emissione E60 a seguito dell'attivazione della nuova linea di scelta, avendo cura di eseguire il campionamento in condizioni di attività della nuova linea, così da attestare il rispetto dei limiti di portata e di concentrazione di polveri autorizzati;

dato atto che, a seguito della realizzazione delle modifiche in progetto, il carico inquinante complessivo autorizzato per il parametro "*materiale particellare da emissioni fredde*" registrerà una **riduzione di 0,0102 kg/giorno**, che si ritiene possibile accantonare presso l'installazione in oggetto come Quote patrimonio a scadenza illimitata, ai sensi dell'art. 5, lettera a) dell'Accordo territoriale volontario citato in premessa;

preso atto dell'intenzione di realizzare due nuovi punti di scarico a servizio della nuova area logistica. A tale proposito:

- si prende atto del fatto che **S5** convoglierà acque reflue domestiche in pubblica fognatura, previo passaggio in fosse biologiche, e si precisa che la sua realizzazione potrà avvenire solo previo espletamento delle necessarie procedure di competenza dell'Ente gestore del Servizio Idrico Integrato, come già stabilito nella Determinazione n. 91/2022 in merito al punto di scarico S3;
- si prende atto del fatto che **S6** convoglierà acque meteoriche non soggette a contaminazione in acque superficiali;

ritenendo condivisibili le valutazioni presentate dal gestore in merito alle ricadute degli interventi in progetto sull'impatto acustico dell'installazione e ritenendo pertanto che non sia necessario prescrivere l'esecuzione di monitoraggi acustici aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

ritenendo opportuno aggiornare le prescrizioni generali relative alle emissioni in atmosfera riportate nella sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA, in base alle previsioni dell'istruzione operativa Arpae I85006/ER "Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", rev.0 del 26/07/2022;

viste:
- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 e la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 18/10/2022 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di funzione sino al 31/10/2023, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

reso noto che:
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

l'Incaricata di Funzione determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con **Determinazione n. 816 del 30/03/2016 e ss.mm.** alla Ditta Ceramiche Marca Corona S.p.A., avente sede legale in Via Emilia Romagna n. 7 in comune di Sassuolo (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

a) i nuovi punti di scarico **S3** e **S5** in pubblica fognatura (acque reflue domestiche) potranno essere realizzati ed attivati solo previo espletamento delle necessarie procedure di competenza dell'Ente gestore del Servizio Idrico Integrato;

b) alla sezione C1.2 "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico" dell'Allegato I, la descrizione dell'assetto impiantistico relativo alla fase di *Scelta e confezionamento* è **sostituita dalla seguente**:

Scelta e confezionamento
Nel sito sono presenti n. 8 linee di scelta, n. 6 pallettizzatori e n. 2 forni di termoretrazione; ***a seguito della realizzazione delle modifiche comunicate a maggio 2023, sarà installata un'ulteriore linea di scelta, funzionante in alternativa alle altre****.*

c) alla sezione D2.2 "comunicazioni e requisiti di notifica" dell'Allegato I, il punto 6 è **sostituito dal seguente**:

6. Il gestore è tenuto a trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese una **copia del certificato di analisi relativo al primo autocontrollo** che sarà eseguito sui punti di emissione in atmosfera:
   - **E4** ed **E23** a seguito della messa a regime della nuova emissione E66, al fine di attestare il rispetto del nuovo dato di concentrazione massima di "materiale particellare";
   - **E60** a seguito dell'attivazione della nuova linea di scelta n° 9, avendo cura di eseguire il campionamento in condizioni di funzionamento della linea stessa, per attestare il rispetto dei limiti di portata massima e di concentrazione di "materiale particellare" autorizzati.

   La trasmissione dei certificati deve avvenire entro 30 giorni dall'esecuzione dei campionamenti.

d) la sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I è **integralmente sostituita dalla seguente**:

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e dei sistemi di depurazione Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	**Metodo di campionamento e analisi**	**PUNTO DI EMISSIONE E1 – stoccaggio atomizzato + pressatura (n.3 presse)**	**PUNTO DI EMISSIONE E2 – pulizia pneumatica reparto presse**	**PUNTO DI EMISSIONE E3 – pulizia pneumatica stabilimento**
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm^3/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	68.000	1.600	2.700
Altezza minima (m)	---	16	10	9
Durata (h/gg)	---	24	24	24
Materiale particellare (mg/Nm^3)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m^3)	5	8	8
Silice libera cristallina (mg/Nm^3)	UNI 11768:2020	---	5 *	5 *
Impianto di depurazione	---	Filtro a tasche di poliestere	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	*semestrale (portata, polveri)*	*semestrale (portata, polveri)*	*semestrale (portata, polveri)*

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

Caratteristiche delle emissioni e dei sistemi di depurazione Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E4 – smaltatura (n.4 linee), preparazione smalti, n.2 spazzolature scelta	PUNTO DI EMISSIONE E7 – forni cottura 1 e 3 (n.1 monostrato e n.1 monocanale)	PUNTO DI EMISSIONE E9 – essiccatoio 4
Messa a regime	---	a regime §	a regime	a regime
Portata massima (Nm^3/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	40.500	35.000	8.000
Altezza minima (m)	---	10	18	14
Durata (h/gg)	---	24	24	24
Materiale particellare (mg/Nm^3)	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m^3)	**4,6**	2,5	---
Piombo (mg/Nm^3)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	---	0,25	---
Fluoro (mg/Nm^3)	ISO 15713:2006 UNI 10787:1999 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)	---	2,5	---
S.O.V. (come C-org totale) (mg/Nm^3)	UNI EN 12619:2013	---	50	---
Aldeidi (mg/Nm^3)	CARB 430:1991 Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A	---	20	---
Ossidi di Azoto (come NO_2) (mg/Nm^3)	UNI EN 14792:2017 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	200	---
Ossidi di Zolfo (come SO_2) (mg/Nm^3)	UNI EN 14791:2017 UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	---	500 *	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	---
Frequenza autocontrolli	---	*semestrale (portata, polveri)*	*trimestrale (portata, polveri, F) semestrale (SOV, aldeidi) annuale (Pb, NOx)*	---

* limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

§ si veda quanto previsto al precedente punto **D2.2.6**.

Caratteristiche delle emissioni e dei sistemi di depurazione Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E10 – essiccatoio 5	PUNTO DI EMISSIONE E18 – raffreddamento indiretto forno 1	PUNTO DI EMISSIONE E19 – forno termoretraibile	PUNTO DI EMISSIONE E20 – essiccatoio 2
Messa a regime	---	§	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm^3/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	**14.000**	16.000	800	5.000
Altezza minima (m)	---	**20**	15	10	14
Durata (h/gg)	---	24	24	15	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

§ si veda quanto previsto ai successivi punti **D2.4.3** e **D2.4.4**.

Caratteristiche delle emissioni e dei sistemi di depurazione Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E21 – stoccaggio e movimentazione argilla + sfiati sili rettifica e dolomite	PUNTO DI EMISSIONE E22 – atomizzatore + cogeneratore	PUNTO DI EMISSIONE E23 – smaltatura (n.2 linee)
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime §
Portata massima (Nm^3/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	18.000	69.500	23.500
Altezza minima (m)	---	12	25	10
Durata (h/gg)	---	24	24	24
Materiale particellare (mg/Nm^3)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m^3)	5	9,3	**4,65**
Silice libera cristallina (mg/Nm^3)	UNI 11768:2020	---	5 *	---
Ossidi di Azoto (come NO_2) (mg/Nm^3)	UNI EN 14792:2017 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ; ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	200	---
Ossidi di Zolfo (come SO_2) (mg/Nm^3)	UNI EN 14791:2017 ; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	---	35 **	---
Monossido di carbonio (mg/Nm^3)	UNI EN 15058:2017 ; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)	---	250	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a maniche	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	*semestrale (portata, polveri)*	*trimestrale (portata, polveri) annuale (Nox, CO)*	*semestrale (portata, polveri)*

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato da gas metano.

§ si veda quanto previsto al precedente punto **D2.2.6**.

Caratteristiche delle emissioni e dei sistemi di depurazione Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	*PUNTO DI EMISSIONE E24 – alimentazione presse*	PUNTO DI EMISSIONE E25 – forno cottura bicanale n.4-5	PUNTO DI EMISSIONE E26 – essiccatoio 3
Messa a regime	---	*DA DISMETTERE #*	a regime	a regime
Portata massima (Nm^3/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	*23.000*	40.000	5.000
Altezza minima (m)	---	*16*	15	13
Durata (h/gg)	---	*24*	24	24
Materiale particellare (mg/Nm^3)	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m^3)	*7*	2,5	---
Silice libera cristallina (mg/Nm^3)	UNI 11768:2020	*5 **	---	---
Piombo (mg/Nm^3)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	---	0,28	---
Fluoro (mg/Nm^3)	ISO 15713:2006 UNI 10787:1999 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)	---	2,5	---
S.O.V. (come C-org totale) (mg/Nm^3)	UNI EN 12619:2013	---	50	---
Aldeidi (mg/Nm^3)	CARB 430:1991 Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A	---	20	---
Ossidi di Azoto (come NO_2) (mg/Nm^3)	UNI EN 14792:2017 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	200	---

Caratteristiche delle emissioni e dei sistemi di depurazione Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	*PUNTO DI EMISSIONE E24 – alimentazione presse*	PUNTO DI EMISSIONE E25 – forno cottura bicanale n.4-5	PUNTO DI EMISSIONE E26 – essiccatoio 3
Ossidi di Zolfo (come SO_2) (mg/Nm^3)	UNI EN 14791:2017 UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	---	500 **	---
Impianto di depurazione	---	*Filtro a tessuto*	Filtro a tessuto	---
Frequenza autocontrolli	---	*semestrale (portata, polveri)*	*trimestrale (portata, polveri, F)* *semestrale (SOV, aldeidi)* *annuale (Pb, NOx)*	---

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

\# emissione oggetto di dismissione, come da comunicazione di modifica di maggio 2023, in vista dell'attivazione della nuova **E66**.

Caratteristiche delle emissioni e dei sistemi di depurazione Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E28 – raffreddamento forno bicanale	*PUNTO DI EMISSIONE E31 – forno termoretraibile*	PUNTO DI EMISSIONE E32 – raffreddamento indiretto forno 3 (monocanale)
Messa a regime	---	a regime	*DA DISMETTERE #*	a regime
Portata massima (Nm^3/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	30.000	*3.000*	22.000
Altezza minima (m)	---	10	*10*	10
Durata (h/gg)	---	24	*15*	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---

\# emissione oggetto di dismissione, come da comunicazione di modifica di maggio 2023, a seguito dell'attivazione della nuova **E65**.

Caratteristiche delle emissioni e dei sistemi di depurazione Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E37 – n.5 cabine spruzzatura a velo d'acqua (n.3 funzionanti contemp. e n.2 in stand-by) *	PUNTO DI EMISSIONE E39 – soffiaggio stampi pressatura	PUNTO DI EMISSIONE E40 – raffreddamento forno bicanale
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm^3/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	5.400	5.000	25.000
Altezza minima (m)	---	10	10	10
Durata (h/gg)	---	saltuaria	24	24
Materiale particellare (mg/Nm^3)	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m^3)	10	5	---
Silice libera cristallina (mg/Nm^3)	UNI 11768:2020	5 **	---	---
Impianto di depurazione	---	Abbattitore ad umido	Filtro a tessuto	---
Frequenza autocontrolli	---	*semestrale (portata, polveri)*	*semestrale (portata, polveri)*	---

* relativamente all'emissione **E37** dovranno funzionare non più di n.3 cabine di spruzzatura contemporaneamente.

** limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

Caratteristiche delle emissioni e dei sistemi di depurazione Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E42 – raffreddamento forno bicanale	*PUNTO DI EMISSIONE E43 – pressatura "Pavimento"(n.4 presse funzionanti contemp. + n. 1 in stand-by)*	PUNTO DI EMISSIONE E46 – raccolta polveri
Messa a regime	---	a regime	*DA DISMETTERE #*	a regime
Portata massima (Nm^3/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	30.000	*43.000*	1.300
Altezza minima (m)	---	10	*15*	14
Durata (h/gg)	---	24	*24*	24
Materiale particellare (mg/Nm^3)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m^3)	---	*5*	9
Silice libera cristallina (mg/Nm^3)	UNI 11768:2020	---	---	5 *
Impianto di depurazione	---	---	*Filtro a tessuto*	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	---	*semestrale (portata, polveri)*	*semestrale (portata, polveri)*

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

\# emissione oggetto di dismissione, come da comunicazione di modifica di maggio 2023, in vista dell'attivazione della nuova **E66**.

Caratteristiche delle emissioni e dei sistemi di depurazione Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E47 – sfiato silos calce E7	PUNTO DI EMISSIONE E48 – sfiato silos calce filtro E25	PUNTO DI EMISSIONE E50 – emergenza cogeneratore
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm^3/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	120 *	120 *	18.200
Altezza minima (m)	---	8	8	13
Durata (h/gg)	---	saltuaria	saltuaria	emergenza ***
Materiale particellare (mg/Nm^3)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m^3)	30	30	130 ****
Silice libera cristallina (mg/Nm^3)	UNI 11768:2020	5 **	5 **	---
Ossidi di Azoto (come NO_2) (mg/Nm^3)	UNI EN 14792:2017 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)			500 ****
Ossidi di Zolfo (come SO_2) (mg/Nm^3)	UNI EN 14791:2017 UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)			500 **** *****
Monossido di carbonio (mg/Nm^3)	UNI EN 15058:2017 ; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)			650 ****
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Catalizzatore
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---

* le emissioni derivanti dagli sfiati non sono dotate di ventilatori, per cui non è possibile definire con certezza una portata. Quella indicata è stata stimata supponendo uno sfiato di 15 minuti di un volume d'aria pari alla capacità del silos.

** limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

*** si tratta di un'emissione di emergenza, la cui attività è prevista in caso di mancato funzionamento dell'atomizzatore; pertanto **<u>in via ordinaria</u> E50 non può essere attiva in contemporanea all'emissione E22**.

**** i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

***** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

Caratteristiche delle emissioni e dei sistemi di depurazione Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E51 – gruppo elettrogeno 1 di emergenza	PUNTO DI EMISSIONE E52 – gruppo elettrogeno 2 di emergenza	PUNTO DI EMISSIONE E53 – gruppo elettrogeno forno bicanale	PUNTO DI EMISSIONE E54 – gruppo elettrogeno forno bicanale
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm^3/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	1500	1.000	100	70
Altezza minima (m)	---	5	5	3	3
Durata (h/gg)	---	emergenza	emergenza	emergenza	emergenza
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e dei sistemi di depurazione Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E55 – taglio plasma + n.2 postaz. saldatura	PUNTO DI EMISSIONE E56 – raffreddamento finale forno 1	PUNTO DI EMISSIONE E57 – essiccatoio orizzontale 8	PUNTO DI EMISSIONE E58 – essiccatoio orizzontale 8
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm^3/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	6.600	16.000	22.000	22.000
Altezza minima (m)	---	15	12	13,5	13,5
Durata (h/gg)	---	saltuario	24	24	24
Materiale particellare (mg/Nm^3)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m^3)	10	---	---	---
Ossidi di Azoto (come NO_2) (mg/Nm^3)	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	13,18	---	---	---
Monossido di carbonio (mg/Nm^3)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)	7,27	---	---	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto (solo per taglio plasma)	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	*annuale (portata, polveri)*	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e dei sistemi di depurazione Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E59 – rettifica a secco (linea n°1)	PUNTO DI EMISSIONE E60 – rettifica a secco + spazzolatura scelta + squadratura	PUNTO DI EMISSIONE E61 – rettifica a secco (linea n°2)	PUNTO DI EMISSIONE E62 – essiccatoio orizzontale 10
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm^3/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	25.000	54.400	25.000	22.000
Altezza minima (m)	---	15	15	13	13,5
Durata (h/gg)	---	24	24	24	24
Materiale particellare (mg/Nm^3)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m^3)	9	9	9	---
Silice libera cristallina (mg/Nm^3)	UNI 11768:2020	5 *	5 *	5 *	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	---
Frequenza autocontrolli	---	*semestrale (portata, polveri)*	*semestrale (portata, polveri)*	*semestrale (portata, polveri)*	---

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E63 – essiccatoio orizzontale 10	PUNTO DI EMISSIONE E64 – essiccatoio 1	PUNTO DI EMISSIONE E65 – linea termoretrazione	PUNTO DI EMISSIONE E66 – pressatura pavimento (n.4 linee + n.1 stand-by)
Messa a regime	---	a regime	a regime	§	§
Portata massima (Nm^3/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	22.000	14.000	**2.100**	**80.000**
Altezza minima (m)	---	13,5	20	**15**	**15**
Durata (h/g)	---	24	24	**24**	**24**
Materiale particellare (mg/Nm^3)	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m^3)	---	---	---	**5**
Impianto di depurazione	---	---	---	---	**Filtro a tessuto**
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	***semestrale (portata, polveri)***

§ si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** e **D2.4.4**.

RIEPILOGO DELLE QUOTE ASSOCIATE ALL'INSTALLAZIONE

INQUINANTE	QUOTE IN USO		QUOTE PATRIMONIO			
	data	n° quote	data formazione	n° quote	Modalità formazione	Scadenza
Materiale particellare (emissioni "fredde")	18/05/2023	**66,999**	**18/05/2023**	**0,0102**	**Trasformazione di Quote in uso in Quote patrimonio a seguito di miglioramenti impiantistici e di processo (art.5, lettera a)**	**illimitata**
Materiale particellare (emissioni "calde")		4,500	---	---	---	---
Ossidi di Azoto		693,600	---	---	---	---

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

   - Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259)
     Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.
     I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.
     Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.
     Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare,

ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).
È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente (Arpae SAC).
In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quanto meno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	**n° punti prelievo**	**Lato minore (metri)**	**n° punti prelievo**	
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato	
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3	

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 m e 1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

- <u>Accessibilità dei punti di prelievo</u>

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "…*Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento*", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...*La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione*", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.
L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura**.
Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le

cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.
Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.
I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in

autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.
Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.
I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.
Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.
Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- <u>Metodi di misura, campionamento e analisi</u>
  Per gli inquinanti e i parametri riportati, oltre ai metodi di misura indicati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
  - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati al punto 1,
  - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati al medesimo punto 1.

  Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati al punto 1, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae-SAC di Modena, sentita l'Autorità competente per il controllo (Arpae-APA) e <u>successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo</u>.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle

condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, in particolare:
- relativamente all'emissione **E10** su un unico prelievo eseguito in corrispondenza della data di messa a regime del nuovo essiccatoio;
- relativamente all'emissione **E65** su un unico prelievo eseguito in corrispondenza della data di messa a regime del nuovo impianto;
- relativamente all'emissione **E66** su tre prelievi da eseguire nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime del nuovo impianto (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda).

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

5. Qualora non fosse possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.
   Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
   - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
   - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.
8. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Per gli **impianti funzionanti a ciclo continuo** (forni), i suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo; i dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione devono essere mantenuti a disposizione dell'Autorità di controllo.
Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia le registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad es. annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie, oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).
È concessa **esenzione dall'obbligo di installazione dei misuratori di pressione differenziale** per le emissioni **E47**, **E48** ed **E49** (corrispondente agli sfiati di un silos a tiraggio naturale, provvisti di filtro a tessuto) alle seguenti condizioni:

a) l'**accesso al punto di emissione e alle strutture filtranti** deve essere **garantito in sicurezza all'Ente di controllo**, anche in assenza di strutture fisse;
b) i **limiti di emissione** fissati nel presente provvedimento hanno **valore fiscale** e giudizi in merito all'attendibilità delle misure in fase di controllo, insieme ad eventuali proposte di adeguamento, sono di esclusiva competenza di Arpae;
c) con **periodicità almeno semestrale** la Ditta deve eseguire **ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza di ciascun filtro** non soggetto ad obbligo di autocontrollo; i risultati delle ispezioni periodiche e straordinarie devono essere annotati e sottoscritti da società esterna su apposito registro mantenuto in Azienda.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

9. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
   - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un sistema di abbattimento;
   - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertare attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
   - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

   Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla

Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

10. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:
    - il tipo di azione intrapresa;
    - l'attività collegata;
    - il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

    A questo proposito, si precisa che:

    a) per tutte le <u>emissioni fredde</u>, è **escluso l'obbligo di comunicazione**, in considerazione del fatto che, qualora si verifichi un arresto del funzionamento degli impianti di captazione ed abbattimento, non è realisticamente possibile che venga proseguita l'attività dell'impianto produttivo a monte. Rimane comunque valido l'obbligo di registrare il verificarsi dell'evento su apposito registro **entro il termine di una settimana**;

    b) in caso di anomalie di impianti associati ad <u>emissioni calde</u> di <u>durata superiore a 1 ora</u>, è **escluso l'obbligo di comunicazione nei seguenti casi**:

    I. si sia verificato che non c'è stato superamento dei valori limite fissati;

    II. il malfunzionamento non riguarda dispositivi o parti dell'impianto da cui dipende il processo di depurazione dei fumi (ad es. è limitato a inceppamento/esaurimento della carta del rullino di registrazione o a esaurimento dell'inchiostro del pennino di registrazione);

    III. date le circostanze in cui si verifica l'anomalia, gli apparecchi coinvolti e gli interventi effettuati, il gestore è in grado di dimostrare che si può ragionevolmente escludere il superamento dei limiti.

    Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

<u>PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI</u>

11. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n°6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte e tenuti a disposizione in Azienda, unitamente ai certificati analitici, per almeno cinque anni. I dati di cui al Modulo n° 6 devono essere inviati annualmente all'Autorità Competente, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report previsto al paragrafo D2.2 punto 1.

12. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a

disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni; la data di fermata deve inoltre essere annotata sul Registro degli autocontrolli.
Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.
Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

13. I sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinamento possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura.
14. I forni devono essere dotati di sistemi di controllo con registrazione del funzionamento degli stessi. Tali registrazioni dovranno essere effettuate su supporto cartaceo con durata almeno mensile, garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la firma della direzione di stabilimento (o dell'incaricato delegato allo scopo) e la data del giorno oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.
In alternativa, le registrazioni relative al funzionamento dei forni potranno essere effettuate su supporto digitale, a condizione che il manuale tecnico del forno redatto dal costruttore garantisca che i dati non sono in alcun modo manipolabili a posteriori da parte dell'Azienda e che sono **prontamente disponibili in caso di richiesta** da parte di Arpae di Modena. Il gestore è comunque tenuto ad attivare una **procedura che garantisca la stampa su supporto cartaceo delle registrazioni relative al funzionamento dei forni** (riportando su ciascuna stampa la firma della direzione di stabilimento o dell'incaricato delegato allo scopo) in caso di:
   - **fermata del filtro di depurazione per manutenzione o guasti accidentali**, qualora si deduca che la fermata possa **superare la durata di 12 ore**, attivando la stampa simultaneamente alla fermata del filtro ed interrompendola al ripristino delle condizioni di esercizio autorizzate. Se la fermata comporta anche lo spegnimento del forno (totale o riduzione di temperatura fino allo stato di "brandeggio"), la stampa può avvenire limitatamente alla fase di arresto e riavvio del medesimo;
   - **fermate del filtro per ferie e/o altri eventi di carattere produttivo** (ad es. cassa integrazione), **limitatamente o simultaneamente ai tempi della fase di arresto e di riavvio del forno**.

   Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per almeno cinque anni.
15. Il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.

16. L'Azienda è tenuta ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 816 del 30/03/2016 e successive modifiche**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 816 del 30/03/2016 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Ceramiche Marca Corona S.p.A. e al Comune di Sassuolo tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

L'INCARICATA DI FUNZIONE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data …….……. Firma ……..……..

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.